



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO "G. ADAMOLI" DI BESOZZO
Via degli orti, 5 21023 Besozzo (VA) - Tel 0332-77.02.04 FAX 0332-70.75.35
e-mail: vaic81200g@istruzione.it - sito web: www.icsadamoli.gov.it
posta elettronica certificata: vaic81200g@pec.istruzione.it

Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di docenza ad esperti interni
Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 26/2018 del 16 maggio 2018.

Il Consiglio di Istituto

- Visto il DPR 275/99;
- VISTO il CCNL vigente;
- Considerata la disciplina delle attività di docenza previste negli avvisi PON;
- Premesso che l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che le Istituzioni possano ricorrere ad esperti esterni solo per prestazioni cui non possono far fronte con personale in servizio;

approva

il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento a docenti interni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, circa particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF, compresa l'individuazione delle figure previste nei progetti PON approvati dall'Istituto (*es. Esperti/Tutor/Figure Aggiuntive*), così come stabilite negli appositi avvisi emanati dal MIUR, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2 (Individuazione delle professionalità)

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, sia attraverso la richiesta di candidature da presentare previo avviso circolare del Dirigente al personale. Dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) indicazione della disciplina CCNL vigente o disciplina dei relativi avvisi PON e/o MIUR;

f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione, sempre in relazione alla disciplina CCNL vigente o disciplina dei relativi avvisi PON e/o MIUR .

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula ed

un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di incarichi per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, per attività di insegnamento/attività di ampliamento dell'offerta formativa coerenti con il PTOF nella scuola dell'infanzia/primaria, per le quali è possibile ricorrere a docente con abilitazione fino all'a.s. 2001-02, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

f) non aver in corso provvedimenti disciplinari.

Art. 3 (Procedura comparativa)

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico (nel caso di prestazioni per le quali sia richiesto un progetto didattico-educativo);

d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

e) pregressa esperienza presso altre istituzioni scolastiche

Per le attività e progetti di durata superiore ai sei mesi l'avviso potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:

- a) possesso, oltre al titolo richiesto, di titoli culturali (laurea, master, specializzazioni etc) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) esperienza di docenza in corsi di formazione nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative certificate nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico, a condizione che non siano state risolte dalle Istituzioni stesse per inottemperanza degli obblighi contrattuali;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico.
- h) corsi di aggiornamento/formazione frequentati

Si precisa che:

- per la docenza ai *corsi di lingua straniera*, nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti "madre lingua", vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino:

- a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;

oppure

- b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1".

In caso di mancanza di docenti interni con i requisiti di cui sopra, si esperirà la via dell'avviso pubblico per esperti esterni. Solo in assenza di candidature anche esterne rispondenti ai punti sopra indicati, l'istituzione scolastica può fare ricorso ad esperti "non madre lingua" che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

- per la docenza nei corsi di "*Italiano per Stranieri L2*" nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti in possesso di titoli riconosciuti dal MIUR per l'insegnamento dell'Italiano "L2 per stranieri". In assenza di candidature rispondenti al requisito

richiesto, l'istituzione scolastica può reiterare l'avviso oppure fare ricorso ad esperti che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lettere classiche o moderne conseguita in Italia.

A parità di punteggio, sarà individuato il candidato che, in ordine di priorità:

- abbia la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- abbia già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altri Istituti scolastici

Art. 4—(Incarico)

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede all'affidamento dell'incarico mediante lettera di incarico. La lettera deve essere redatta per iscritto a pena di nullità e sottoscritta per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

L'incarico deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata dell'incarico con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione, con riferimento alla disciplina del CCNL vigente o degli avvisi PON/MIUR relativi;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il docente non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il docente stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- l'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Art. 5 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, dell'incarico. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al docente, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso totale da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, sarà stabilito o dagli avvisi PON/MIUR o dalla disciplina del CCNL vigente e dalla relativa Contrattazione Integrativa di Istituto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il docente effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della docenza salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e una volta accertata la disponibilità finanziaria per erogazione da parte del PON/MIUR o dalla dotazione annuale del C.I.I.

Art. 6 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal docente risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere l'incarico per inadempienza.

Art. 7 (Pubblicità ed efficacia)

Della procedura selettiva si dà adeguata pubblicità o attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, o attraverso la richiesta di candidature mediante avviso circolare interno al personale.

L'efficacia degli incarichi al personale interno è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Pertanto, sul sito istituzionale, in Amministrazione trasparente, sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 26/2018 del 16 maggio 2018.